



## Patto etico e di integrità

1. Il Gruppo Snam si ispira ai seguenti principi fondamentali di etica imprenditoriale:
  - lotta alla corruzione in particolare e rifiuto diretto o indiretto per tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione;
  - lotta alla corruzione fra privati;
  - lotta all'infiltrazione della criminalità organizzata;
  - tutela e protezione dell'ambiente;
  - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - divieto di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori;
  - libertà di associazione e di contrattazione collettiva;
  - rispetto dei principi di corretta concorrenza.
  
2. Per una sostenibile applicazione di detti principi ai propri processi operativi e al proprio sviluppo, il gruppo Snam deve estenderne l'adesione a tutti gli operatori economici che aspirino a ricevere direttamente o indirettamente affidamenti da parte delle società del gruppo stesso, affinché assumano formalmente l'obbligo di uniformarsi.
  
3. Gli operatori economici, al fine dell'ottenimento e/o del mantenimento della qualifica e l'inserimento nell'albo fornitori Snam (Vendor List), dell'assegnazione e/o del mantenimento di contratti, della stipulazione e/o del mantenimento di subappalti e/o subcontratti, da parte del gruppo Snam, e/o al fine di non distorcerne la relativa corretta esecuzione, devono formalmente impegnarsi:
  - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e alle altre regole di condotta etica contenute nel Codice Etico;
  - a non offrire, direttamente o indirettamente, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'ottenimento e/o del mantenimento della qualifica e/o dell'assegnazione di contratti da parte del gruppo Snam e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
  - a segnalare al gruppo Snam qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di qualifica e/o della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni loro relative;
  - a evitare di partecipare a gare del gruppo Snam in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alle gare cui sono invitati, ad eccezione di ipotesi di associazione temporanee di imprese;
  - a rispettare scrupolosamente in ogni momento della propria attività professionale tutte le normative riguardanti la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, la tutela dell'ambiente, la garanzia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il divieto di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori e la libertà di associazione e contrattazione collettiva;



- ad assumere in ogni fase della propria attività imprenditoriale tutte le misure organizzative e/o di controllo volte a garantire il rispetto delle normative e dei principi etici sopra indicati e a conformarsi anche con riferimento a qualsiasi altra procedura di gara di appalto e/o di concessione di pubbliche amministrazioni e/o di soggetti ad esse equiparati, cui intendano partecipare;
  - ad imporre il rispetto delle normative e dei principi etici sopra indicati a tutti i propri subappaltatori e/o subcontrattisti;
  - ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvalgono, degli impegni sopra riportati ed a vigilare affinché gli stessi siano osservati da tutti i collaboratori, dipendenti, subappaltatori e/o subcontrattisti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo. n. 163 del 2006 e dal decreto legislativo. n. 159 del 2011, per la qualifica e l'inserimento nella Vendor List del Gruppo Snam per qualsiasi Gruppo Merce e per la stipulazione di subappalti e/o subcontratti con contraenti di qualsiasi Società del gruppo Snam l'operatore economico interessato:
- dichiara che nei propri confronti, non è pendente alcuno dei procedimenti di prevenzione di cui all'art. 38, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 163, del 2006, nonché alcun procedimento penale, anche se solo nella fase delle indagini preliminari, relativo a reati che incidono sulla moralità professionale (fattispecie indicate dagli atti citati al par. 1 dell'art. 57 della direttiva UE n. 24 del 2014; reati contro la pubblica amministrazione; reati di corruzione; reati di criminalità organizzata; reati ambientali; reati in materia di sicurezza sul lavoro; reati societari e finanziari; turbata libertà degli incanti, ivi inclusi anche i reati di cui agli artt. da 314 a 360 e 416, 416-bis e 416-ter del codice penale) nonché rilevanti per l'applicazione del decreto legislativo. n. 231 del 2001, ovvero è pendente alcuno dei predetti procedimenti<sup>1</sup>;
  - dichiara che nei confronti dei "soggetti rilevanti" (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; la dichiarazione deve riguardare la posizione di tali soggetti anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la dichiarazione; familiari conviventi e parenti entro il terzo grado) non è pendente alcuno dei procedimenti di prevenzione di cui all'art. 38, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 163, del 2006, nonché alcun procedimento penale, anche se solo nella fase delle indagini preliminari, relativo a reati che incidono sulla moralità professionale (fattispecie indicate dagli atti citati al par. 1 dell'art. 57 della direttiva UE n. 24 del 2014; reati contro la pubblica amministrazione; reati di corruzione; reati di criminalità organizzata; reati ambientali; reati in materia di sicurezza sul lavoro; reati societari e finanziari; turbata libertà degli incanti, ivi inclusi anche i reati di cui agli artt. da 314 a 360 e 416, 416-bis e 416-ter del codice penale) nonché rilevanti per l'applicazione del decreto legislativo. n. 231 del 2001, ovvero è pendente alcuno dei predetti procedimenti<sup>2</sup>;

<sup>1</sup>In tale ipotesi, indicare generalità dei soggetti coinvolti e dei procedimenti pendenti.

<sup>2</sup>In tale ipotesi, indicare generalità dei soggetti coinvolti e dei procedimenti pendenti.



- si impegna a comunicare con tempestività al Gruppo Snam l'attivazione di uno dei predetti procedimenti nelle fasi di svolgimento del procedimento di qualifica e/o della gara e/o durante l'esecuzione di contratti nonché qualsiasi richiesta estorsiva, forma di pressione o condizionamento criminale e ad assumere conseguenti misure precauzionali (fra cui, se del caso, la rimozione o la sospensione della/e persona/e coinvolta/e in tali procedimenti);
  - si impegna formalmente a comunicare con tempestività al gruppo Snam qualsiasi informazione in suo possesso da cui possa desumersi la possibile violazione da parte di qualsiasi loro dipendente e/o collaboratore e/o subappaltatore e/o dei "soggetti rilevanti" degli impegni indicati al punto 3 che precede e ad assumere le conseguenti misure precauzionali richieste (fra cui, se del caso, la rimozione o la sospensione della/e persona/e coinvolta/e);
  - si impegna formalmente a collaborare attivamente con il gruppo Snam nel raccogliere e comunicare tempestivamente al gruppo Snam le informazioni richieste nonché qualsiasi notizia rilevante nell'ambito dei procedimenti che le Società del Gruppo attiveranno qualora vengano a conoscenza, per altra via, della possibile violazione da parte di qualsiasi loro dipendente e/o collaboratore e/o subappaltatore e/o dei "soggetti rilevanti" degli impegni indicati al punto 3 che precede e ad assumere le conseguenti misure precauzionali richieste (fra cui, se del caso, la rimozione o la sospensione della/e persona/e coinvolta/e).
5. In relazione a quanto sopra stabilito, gli operatori economici che aspirino a ricevere direttamente o indirettamente affidamenti da parte del gruppo Snam devono formalmente prestare la loro accettazione preventiva circa il fatto che il gruppo Snam, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dal d. lgs. n. 159 del 2011:
- non inserirà nella Vendor List, né stipulerà contratti con gli operatori economici (né autorizzerà la stipulazione di subappalti) che non abbiano sottoscritto le dichiarazioni e gli impegni di cui ai punti 3 e 4 che precedono;
  - assumerà, in caso di violazione degli impegni di cui ai punti 3 e 4 che precedono, ogni iniziativa ritenuta opportuna per la salvaguardia dei principi di etica imprenditoriale richiamati nel punto 1 che precede, fra cui - nei modi e con i tempi stabiliti nelle procedure del gruppo - la sospensione e/o la revoca dell'iscrizione nella VL, la sospensione e/o la risoluzione dei contratti in essere e/o il rifiuto e/o la revoca dell'autorizzazione al subappalto. La violazione è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui è garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.